

**Le nuove frontiere dell'autoresponsabilità:  
montagna, tecnologia, salute**

**– Courmayeur, 22 agosto 2021 –**

**REATO COLPOSO E  
AUTORESPONSABILITÀ**

---

Francesco Cozzi

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ


---

## LA CAUSALITÀ

Nel diritto penale il giudizio di responsabilità si basa anzitutto sul **nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso o pericoloso**.

Il **codice penale** regola in modo esplicito il nesso causale (**art. 40 e 41**).

La formulazione di tali norme ha generato **diverse teorie sul rapporto di causalità**.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA CAUSALITÀ

**La responsabilità penale per un danno o un pericolo ad un bene meritevole di tutela riguarda non solo chi agisce con una condotta positiva violando un divieto di agire ma anche chi omette di attivarsi violando un comando di agire.**

**art. 40 cod.pen. l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato deve essere conseguenza dell'azione.**

Senza quella azione l'evento non si verifica.

Per verificare se l'azione è condizione necessaria di un evento occorre fare un **giudizio contro fattuale**, ossia esaminare se, elidendo quella azione, l'evento non si verifica.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA CAUSALITÀ

In molti casi non è però semplice ritenere un'azione antecedente al fatto come **condizione necessaria**.

Secondo la dottrina o letteratura giuridica si ritiene che un'azione antecedente l'evento sia condizione necessaria solo se rientra tra quegli antecedenti che sulla base di una successione regolare conforme ad una legge scientificamente valida cd. **legge generale di copertura** portano ad eventi come quello verificatosi in concreto.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA CAUSALITÀ

La **legge generale di copertura** può essere:

- **universale** quando attesta che l'evento si accompagna *necessariamente* con il verificarsi di un altro evento.
- **statistica** quando indica che un evento si verifica in concomitanza di un altro evento *in una certa percentuale di casi*.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA CAUSALITÀ

La validità scientifica di tali leggi dipende dal **numero sufficientemente alto di casi** in cui si verifica detta coincidenza.

Dunque perché l'evento si possa attribuire ad un soggetto agente sulla base di una legge statistica è necessario dimostrare *in modo razionalmente controllabile* che senza il comportamento di quel soggetto agente l'evento non si sarebbe verificato con alto grado di probabilità.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## IL CONCORSO DI CAUSA O LE CONCAUSE

**Che accade quando un evento è determinato da più cause?**

**art. 41 cod.pen.– Il concorso di cause preesistenti simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole *non esclude* il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento (la norma a ben vedere è una riaffermazione della teoria condizionalistica di cui al comma 1 dell'art. 40 di cui sopra).**

- **comma 3: la causa sopravvenuta che non elide il nesso di causalità può consistere anche nel fatto illecito di un altro soggetto.**
- **comma 2: le cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento escludono il rapporto di causalità.**

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## REATO COLPOSO

L'evento viene attribuito ad un soggetto quando **non è voluto** da lui (altrimenti avremmo un reato doloso) ma si verifica per:

- negligenza, imprudenza o imperizia, ossia per **colpa generica**
- per inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline, ossia per **colpa specifica**.

Il reato colposo consiste in un rimprovero al soggetto di avere agito **violando delle regole** e non semplicemente per avere causato l'evento.

Se si addebitasse l'evento per il solo nesso causale tra l'azione e l'evento si avrebbe **responsabilità oggettiva**.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## REATO COLPOSO

Le **regole di diligenza o di prudenza** sono dettate dall'**esperienza**: esse indicano i mezzi più adatti per evitare le conseguenze di comportamenti pericolosi.

Con esse si esprime un **giudizio di prevedibilità ed evitabilità** ripetuto nel tempo per via di esperienza.



Ma che accade dove l'esperienza non ha ancora espresso regole precauzionali?

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## STANDARD DI DILIGENZA E AGENTE MODELLO

Il **giudizio di prevedibilità** dell'evento va fatto *ex ante* in base al parametro oggettivo dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*.

Ossia la misura della diligenza, della prudenza e della perizia è quella dell'**agente modello** che svolga la stessa professione o mestiere.

Tuttavia se il soggetto ha cognizioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza se ne deve tener conto per valutare l'obbligo di diligenza, ecc.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## STANDARD DI DILIGENZA E AGENTE MODELLO

Nel caso di **attività pericolose** come possono essere, secondo la Cassazione, quelle:

- sportive di montagna
- della circolazione stradale, aerea e ferroviaria
- di produzioni tecnologicamente complesse
- di ricerca medico-scientifica

il loro esercizio è consentito perché sono **utili o indispensabili all'uomo e alla vita sociale**.

In questi casi se nonostante il diligente svolgimento dell'attività si verifica un danno, **manca il disvalore tipico dell'illecito colposo**.

## REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

### REATO COLPOSO OMISSIVO PROPRIO E IMPROPRIO

Con il reato omissivo improprio si viola l'obbligo di impedire il verificarsi di un evento: si può cagionare la morte di una persona sia con una azione positiva sia con una azione omissiva.

Il codice penale, all'art.40 comma 2, prevede una regola di equivalenza tra il non impedire un evento e il cagionarlo. Ma questa regola vale *solo quando si ha un obbligo giuridico di impedire l'evento.*

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA

L'equivalenza tra la condotta attiva e quella omissiva richiede dunque la violazione di un **obbligo giuridicamente rilevante**.

Tuttavia non esiste un numero chiuso di obblighi: l'obbligo va individuato in una **fonte formale**.

Secondo la risalente teoria del cd trifoglio la fonte dell'obbligo può essere o **una norma di legge penale o extrapenale**: ad esempio gli obblighi famigliari **o un contratto o una precedente condotta pericolosa** (ad esempio aprire una buca nella strada impone obbligo di segnalarla e delimitarla).

Altre teorie aggiungono la ***negotiorum gestito* o la consuetudine**.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

## REATO OMISSIVO PROPRIO E IMPROPRIO

L'ambito dei reati omissivi impropri è quello dei **reati causali puri** ossia quelli in cui l'evento è dato dalla morte(omicidio: art.575 cod.pen.se doloso o 589 cod.pen.se colposo) o da lesioni (rispettivamente art.582 cod.pen. O 590 cod.pen.), ovvero quello dei **reati contro l'incolumità pubblica**:

- 422 strage
- 426 incendio inondazione frana o valanga
- 428 naufragio sommersi e disastro aereo
- 432 attentato alla sicurezza dei trasporti
- 434 crollo di costruzione o altro disastro



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA

Quali che siano le critiche o le integrazioni alle fonti dell'obbligo di attivarsi, si può dire che la regola dell'equivalenza di cui all'art.40 cpv cod.pen corrisponde alla necessità di assicurare a determinati beni una **tutela rafforzata** sul rilievo della incapacità o della debolezza dei soggetti che ne sono titolari di proteggerli da soli.

Quindi non si ha solo un obbligo di attivarsi ma una **posizione di garanzia**.

Il garante riequilibra una situazione di inferiorità instaurando una relazione di dipendenza con lo scopo di proteggere un altro soggetto.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA

La posizione di garanzia può essere:

- **originaria** (come nel caso del genitore rispetto al figlio minore)
- **derivata** dal titolare del bene da proteggere (come nel caso di contratto con una baby sitter, con un insegnante o istruttore)

Solo il titolare del bene da proteggere può delegare nella sua autonomia un terzo: ad esempio la guida alpina o il maestro di sci (salvo i casi in cui il titolare sia un incapace o un soggetto in posizione di inferiorità come il lavoratore nel qual caso provvede il legislatore).




# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA IN MONTAGNA.CASI

In certi casi l'obbligo di garanzia deriva dall'**assunzione volontaria** della posizione di garante.

### Sentenza Cassazione del 22.5 2007 n.22527 Conzatti



La giurisprudenza si è occupata di tale questione ad esempio nel caso della guida che si era offerta di accompagnare in slittino a fine cena i clienti di un rifugio, perdendo poi di vista uno di loro fuoriuscito dal tracciato per inesperienza è deceduto per impatto contro un ostacolo fisso.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA

In casi del genere vi è responsabilità quando l'assunzione di fatto del ruolo di accompagnatore o guida ha **determinato o accentuato l'esposizione al pericolo** del bene.

Altro caso si ha ad esempio quando la guida alpina si offra spontaneamente come capo comitiva inducendo un alpinista ad intraprendere una scalata difficile.

Tuttavia, se il titolare della posizione di garanzia non dispone della possibilità di influenzare il corso degli avvenimenti, non può rispondere dell'evento avverso (vedi Cass. 11.3 2010 n.16761).



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA



**Ma quando e come rileva il comportamento del terzo ossia della vittima o parte offesa?**

In generale non si ha alcun obbligo di impedire che terze persone che siano capaci di scelte responsabili realizzino comportamenti pericolosi contro se stessi: ognuno confida che gli altri si comportino rispettando regole precauzionali tipiche della attività svolta.




# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA

Tuttavia in determinati settori, come quello della **sicurezza del lavoro** o della **circolazione stradale**, ma anche in attività pericolose come lo sci o l' alpinismo vale il principio per cui il datore di lavoro o il conducente o il gestore di un impianto o la guida o il maestro devono tener conto anche dell'imprudenza o inosservanza di regole da parte rispettivamente del dipendente o di un terzo utente della strada.

L'**unico limite** a tale principio sta nelle condotte del tutto atipiche che interrompono il nesso di causalità: comportamenti del tutto estranei al processo produttivo oppure atti del tutto improvvisi e imprevedibili da parte del pedone (vedi cass. sez. 4 28.4 .2017 n.20332).



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA.IN MONTAGNA.CASO 2

Ad esempio in materia di attività sportive in montagna è ricorrente l'affermazione secondo cui il **gestore di un impianto** che svolge un'attività non pericolosa ha una posizione di garanzia nei cfr. degli utenti della pista da sci ma non ha per questo l'obbligo di recintare tutta la pista o di rimuovere tutti i pericoli, bensì di farlo solo nei punti in cui l'uscita dalla pista appare altamente probabile per la conformazione dei luoghi.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA POSIZIONE DI GARANZIA.

vedi cass. sez. 4 n.14606 del 15.2.2017, 13.12.2019  
n.8110:

caso di pista con curva destrorsa con scarpata nella prosecuzione delle traiettoria idonea ad ingenerare l'impressione di una diversa traiettoria della pista con decesso di giovane sciatore fuoriuscito dalla pista a causa dell'impatto con un masso.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## RICAPITOLANDO...

Dunque, in generale, si risponde del **reato colposo omissivo improprio** quando:

- si omette una condotta attiva indicata come doverosa da norme positive
- non si tiene la condotta in presenza di un obbligo giuridico
- l'evento è prevedibile ed evitabile
- vi è nesso causale tra l'omissione e l'evento da provarsi mediante il giudizio contro fattuale

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## NUOVI CASI, NUOVE QUESTIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA IN MONTAGNA

In base a **giurisprudenza meno recente**, il gestore di un impianto veniva ritenuto responsabile per gli infortuni occorsi sulle piste sciabili unicamente per i **pericoli** cosiddetti **atipici** ossia per quelli che lo sciatore non si aspetta di trovare **nel tracciato** (ad es. alberi, tralicci, buche o avvallamenti).

La **giurisprudenza più recente** l'ha estesa anche ad eventi dannosi occorsi nelle zone a **ridosso delle piste** in cui era presente una particolare conformazione della pista stessa come nel caso dei **sinistri fuori pista** e delle cosiddette **piste di fatto**.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## NUOVI CASI, NUOVE QUESTIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA IN MONTAGNA.

La giurisprudenza ha affermato ad es. che, se la **conformazione della pista** è tale da far presumere la fuoriuscita, è onere del gestore porre le cautele necessarie per evitare tale evento prevedibile (vedi cass sez. 4 n.27861 del 20.4.2004 e cass. 30.9.2015 n.44796 riguardante lesioni causate ad altra sciatrice da uno sciatore minorenne che taglia la pista saltando su avvallamento).

In generale l'**obbligo di protezione** si estende ai casi in cui è altamente probabile la fuoriuscita dalla pista.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## IL FUORI PISTA

La giurisprudenza, in osservanza dell'art.17 della l. 363 del 2003 ribadito ora da art.26 del dlvo 40 del 2021, **esclude la responsabilità del gestore** per i danni occorsi fuori pista. Allorché l'utente è messo in condizioni di conoscere il pericolo e di valutare il rischio, la persona capace agisce a proprio rischio e pericolo.

**Quando però non è dato di distinguere se il tracciato è dentro o fuori il comprensorio gestito, e l'informazione da parte del gestore è superficiale o generica, si è al di fuori della consapevole accettazione del rischio connaturato al fuori pista, ossia di un fuori pista volontario e consapevole.**

Tali principi valgono anche nel caso della cosiddetta **pista di fatto**, ossia di un percorso inserito nel comprensorio ma utilizzato abitualmente dagli sciatori. In tale caso esiste un **obbligo di segnalazione e di informazione** dei pericoli da parte del gestore del comprensorio.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## IN SINTESI...

**Il gestore delle piste non dovrebbe rispondere** dei danni occorsi allo sciatore adeguatamente informato del pericolo e che sceglie di correre il rischio (vedi sentenza tribunale di Genova del 14.1.2015: decesso di maestro di sci conoscitore dei luoghi, a seguito di valanga staccatasi su pista di fatto da lui percorsa e adiacente a quella tracciata chiusa con paline segnaletiche)

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA VOLONTARIA ESPOSIZIONE AL PERICOLO COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

In conclusione quando la vittima è persona capace e conosce i luoghi ed è consapevole del pericolo, la sua condotta di **volontaria esposizione al pericolo** interrompe il nesso causale anche nel caso in cui vi fossero delle carenze nelle misure di prevenzione (vedi cass sez 4 n.14198 del 1990,11311 del 1985,e 42502 del 2009).

Il principio di **libera autodeterminazione della vittima** comporta che, se l'evento è effetto della scelta da parte di un soggetto, è esclusa la riferibilità ad altro soggetto in quanto la decisione di autoesporsi al pericolo va oltre la condotta del primo.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA VOLONTARIA ESPOSIZIONE AL PERICOLO COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE.

Non si possono imputare a un soggetto le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e su cui il soggetto non può influire (vedi Cass. Sez.4 5898/17.1.2019: caso del corridore di gara di motocross organizzata che conosce bene la conformazione del terreno e si avventura in zona ad alto rischio).

Le sentenze indicate danno rilevanza alla autodeterminazione della vittima che agisce in base a **scelte pienamente consapevoli dei rischi** e danno rilievo dirimente alla decisione di **autoesporsi al pericolo**.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA VOLONTARIA ESPOSIZIONE AL PERICOLO COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Dunque la **pericolosità del luogo** è fattore causale solo per chi non lo conosce o per chi deve affrontarlo pur non volendo.

Quindi il punto focale è in realtà quello della **informazione completa e chiara e attuale sui pericoli** da parte del gestore rispetto al cosiddetto fuori pista o pista di fatto a cui è prevedibile che possa accedere l'utente.

Solo in questo caso ossia quando il soggetto capace e avvisato del pericolo atipico intraprende ugualmente l'attività rischiosa si può parlare di **libera scelta della vittima**.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA RESPONSABILITÀ SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID 19

La responsabilità penale dei sanitari per i danni causati ai pazienti per errori od omissioni è regolata dall'art.589 bis del codice penale modificato da ultimo dalla **cosiddetta legge Gelli Bianco** n.24 dell'8 marzo 2017. La responsabilità penale è esclusa quando il medico si sia attenuto alle **linee guida** validate e pubblicate dall'istituto superiore di sanità mentre **in sede civile** la responsabilità è basata sui principi della **responsabilità extracontrattuale** per cui la vittima deve provare la colpa del sanitario mentre può agire nei confronti della **struttura sanitaria per responsabilità contrattuale** spettando a questa di dimostrare di avere adempiuto esattamente alla prestazione, agendo nei termini di prescrizione decennale anziché quinquennale come nella responsabilità extracontrattuale.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA RESPONSABILITÀ SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID 19

Nel contesto della pandemia COVID 19 caratterizzata dalla novità della patologia, dalla carenza di studi scientifici e di linee guida sulla terapia da seguire, dalla carenza delle strutture sanitarie necessarie a fronteggiare i ricoveri e il virus si pone il problema delle responsabilità sanitarie per eventi lesivi o mortali.

In prima battuta si è invocato **l'art. 2236** del codice civile che limita la responsabilità del prestatore d'opera o professionista nei casi in cui la prestazione richieda la soluzione di problemi tecnici specifici di speciale difficoltà ai casi di **dolo o colpa grave**.



# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

## LA RESPONSABILITÀ SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID 19

Il **decreto legge n.44 dell'1.4.21** convertito nella legge 28 maggio 2021 n.76 che ha anche introdotto la vaccinazione obbligatoria per i sanitari, ha escluso la responsabilità penale per gli effetti avversi del vaccino morte o lesioni, sempre che il vaccino sia stato inoculato conformemente al provvedimento di autorizzazione all'immissione del farmaco in commercio e alle relative istruzioni ministeriali (cd scudo penale per i vaccinatori).

- **L'art 3 bis** dello stesso DL introdotto in sede di conversione ha previsto che durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 i fatti di cui agli art.589 e 590 del cod.pen.commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza sono punibili solo nei casi di **colpa grave**.

# REATO COLPOSO E AUTORESPONSABILITÀ

---

## LA RESPONSABILITÀ SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID 19

Il **comma 2 dello stesso art. 3 bis** precisa il contenuto del grado della colpa stabilendo che nella sua valutazione il giudice deve tener conto tra i **fattori che ne possono escludere la gravità**

della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars COVID 2 e sulle terapie appropriate, nonché

della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare oltre che

del minor grado di esperienza e conoscenze possedute dal personale non specializzato impiegato per fare fronte alla emergenza.



**COURMAYEUR**  
MONT BLANC

*... grazie per l'attenzione!*